



## FOGLIO CONDIZIONI

### SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA – PERIODO 2024/2026

#### ARTICOLO 1

##### OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto l'affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria dei dipendenti del Comune di Malnate (VA) e la nomina del Medico Competente previste dal capo III Sez. V del D. Lgs. 81/2008.

#### ARTICOLO 2

##### PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Nel servizio di sorveglianza sanitaria si intende ricompresa qualsiasi attività prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoratore.

Sono altresì comprese le attività dei medici specialisti, gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, compresi quelli previsti all'art. 20 del D. Lgs. 151/2001 e di corsi di formazione attinenti alla materia.

In particolare:

##### ***2.1 Nomina, sostituzione e compiti del medico competente***

Il Comune di Malnate (VA) nominerà il medico competente in possesso dei titoli richiesti per l'incarico di cui all'art. 38 del D. Lgs. 81/2008, che il soggetto aggiudicatario indicherà prima della stipulazione del contratto.

**Il medico competente nominato dovrà assolvere tutti i compiti derivanti dall'applicazione del D. Lgs. 81/2008 ed in particolare gli obblighi richiamati all'art. 25 del Decreto medesimo.**

Non è ammesso alcun cambiamento o sostituzione del medico competente nominato salvo sostituzioni temporanee per impedimenti derivanti da: malattia, assenze per ferie e altre gravi situazioni che impediscono temporaneamente lo svolgimento delle proprie funzioni.

Tale sostituto deve essere in possesso dei titoli richiesti per l'incarico di cui all'art. 38 del D. Lgs. 81/2008, previa comunicazione al Responsabile del Procedimento, che deve accettare espressamente la sostituzione.

Al fine dell'applicazione del paragrafo precedente, il medico competente comunica al Responsabile del Procedimento con almeno dieci giorni di preavviso, salva oggettiva impossibilità, i periodi di assenza per i motivi di cui al comma precedente, avvisando contestualmente il sostituto, il quale



dovrà rendersi disponibile allo svolgimento di tutte le attività e al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente capitolato per tutta la durata dell'assenza.

In caso di impedimento definitivo del medico competente designato, il Comune di Malnate (VA) procederà ad una nuova nomina con le modalità di cui al punto 2.1.

## **2.2 Sorveglianza sanitaria**

I rapporti con il medico competente, per quanto riguarda lo svolgimento delle varie attività, saranno tenuti dal Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento comunica al medico competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre a visita medica preventiva, in occasione di cambio mansione e di cessazione del rapporto di lavoro, e alla visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), d), e) ed e-bis) del D. Lgs. 81/2008, nonché i nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti di cui al D. Lgs. 151/2001.

Il medico competente provvede, entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione, a fissare il calendario degli accertamenti, dandone comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento che può proporre modifiche.

Il medico competente elabora, di concerto con il Responsabile del Procedimento, il calendario degli accertamenti periodici previsti dall'art. 41, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 81/2008 e provvede a trasmettere allo stesso la convocazione dei dipendenti.

Qualora un lavoratore richieda la visita medica ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 81/2008, il medico competente, previa verifica della necessità di tale visita in relazione al rischio professionale o alle sue condizioni di salute, provvede a fissare la data della visita entro un congruo termine e, comunque, entro sette giorni lavorativi, comunicandolo per scritto al Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento, comunica al medico competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti precedenti alla ripresa del lavoro di cui all'art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D. Lgs. 81/2008; gli accertamenti sono effettuati dal medico competente entro il secondo giorno dalla data di rientro in servizio del dipendente.

In caso di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o di inidoneità temporanea o permanente, il giudizio di idoneità deve essere trasmesso tempestivamente, al fine di adibire il lavoratore alla mansione consona al proprio stato di salute accertato.

Il medico competente segnala ai lavoratori e al Responsabile del Procedimento, in relazione alle mansioni svolte, l'opportunità di vaccinazioni.

Per queste attività il medico competente dovrà presentare una relazione sintetica.



Il medico competente, entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dei relativi accertamenti, consegna al Responsabile del Procedimento e al dipendente interessato copia del giudizio relativo alla mansione specifica, di cui al comma 6 dell'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, o il giudizio di cui all'art. 20 del D. Lgs. 151/2001.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio nelle modalità previste dall'art. 41, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Il medico competente, inoltre, deve comunicare per iscritto il giorno stesso al Responsabile del Procedimento i nomi dei dipendenti, che pur convocati, non si sono presentati alle visite o agli accertamenti di cui ai precedenti commi.

Il medico competente deve, inoltre, garantire la propria disponibilità per qualsiasi problematica inerente la sicurezza in materia sanitaria.

### **2.3 Sopralluoghi**

Il medico competente dovrà effettuare in modo autonomo, almeno una volta l'anno, o a cadenza diversa da lui stabilita in base alla valutazione dei rischi i sopralluoghi degli ambienti di lavoro e di tutti i siti di nuovo insediamento, successivi alla data di inizio delle prestazioni oggetto dell'appalto e in cui sia presente almeno un lavoratore comunale.

Si precisa che l'allegato elenco è puramente indicativo e potrà subire variazioni.

Il medico competente dovrà comunicare al Responsabile del Procedimento con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi, la data dei sopralluoghi.

Per ogni singolo sopralluogo il medico competente redige e trasmette al Responsabile del Procedimento e al R.S.P.P., entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi, apposito verbale, indicando, tra l'altro, eventuali problematiche riscontrate inerenti la sicurezza in materia sanitaria.

### **2.4 Riunione periodica**

Il medico competente è obbligato a partecipare a tutte le riunioni previste all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008.

In occasione delle riunioni, il medico competente deve comunicare al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai rischi (R.S.P.P.), ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), i risultati anonimi collettivi derivati dall'attività annuale di sorveglianza sanitaria e fornire indicazioni sul significato di detti risultati, ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

La convocazione di ciascuna delle riunioni di cui sopra è effettuata dal Datore di Lavoro, o tramite il suo Servizio di Prevenzione e Protezione, con un anticipo di almeno quindici giorni.



## **2.5 Sede ambulatoriale**

Le visite, l'attività diagnostica e gli esami clinici dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale devono svolgersi negli ambulatori del Comune di Malnate (VA).

## **ARTICOLO 3**

### **PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

La scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 31/03/2023, n. 36 a seguito di valutazione di preventivi di spesa pervenuti entro le ore 12.00 del 13/06/2024 basati sul ribasso percentuale sui prezzi delle prestazioni di base e su richiesta e degli accertamenti sanitari contenuti nel documento di richiesta preventivi che si allega a tale foglio condizioni.

## **ARTICOLO 4**

### **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

La società che presta il servizio di Sorveglianza Sanitaria deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D. Lgs. 31/03/2023, n. 36 e successive modificazioni, e insussistenza di cause che impediscano la partecipazione agli appalti pubblici, oltre il possesso dei requisiti e del personale necessari allo svolgimento delle attività in argomento.

## **ARTICOLO 5**

### **DURATA DEL SERVIZIO**

Il servizio avrà durata triennale, di mesi trenta (30), decorrenti dal 15/06/2024 al 31/12/2026.

Dalla data di decorrenza dell'incarico la società incaricata del servizio di Sorveglianza Sanitaria dovrà adempiere agli obblighi previsti dal presente foglio condizioni.

Alla scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune di Malnate (VA).

Il Comune di Malnate alla scadenza si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un periodo massimo di n. sei mesi, alle stesse condizioni contrattuali, qualora la procedura per la scelta del nuovo contraente non fosse ancora avviata o conclusa.

## **ARTICOLO 6**

### **VALORE STIMATO DEL SERVIZIO - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO**



### **6.1 Valore stimato dell'appalto**

Il valore stimato del servizio viene quantificato in € 4.400,00 da giugno a dicembre 2024, in € 7.000,00 per l'anno 2025 e in € 7.000,00 per l'anno 2026, per complessivi € 18.400,00 a valere per il triennio 2024 - 2026, esente IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18 - DPR 633/72.

Ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D. Lgs. 31/03/2023, n. 36, il valore complessivo dell'affidamento, compresa l'opzione di proroga per sei mesi, è stimata in € 21.900,00, IVA esente.

Il valore del servizio appaltato è stato determinato tenendo conto di quanto di seguito precisato.

Il Comune di Malnate (VA) è un Ente locale nel quale prestano servizio circa 70 unità lavorative come dipendenti (il numero può variare di una o due unità annue), i cui profili professionali risultano analiticamente individuati nell'organigramma dell'ente

come segue:

- n. 48 dipendenti con mansioni impiegatizie;
- n. 10 vigili urbani;
- n. 10 personale asili nido (7 educatrici e 3 operatori d'appoggio);
- n. 2 operai.

### **6.2 Corrispettivo e modalità di pagamento**

Con il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione Comunale si intendono interamente ricompresi tutti i servizi e le spese necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, incluso qualsiasi onere, espresso e non dal presente foglio condizioni.

Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura in cui dovranno essere dettagliatamente elencate le singole prestazioni effettuate.

L'importo di ciascuna fattura sarà determinato sulla base del numero di prestazioni effettuate e del relativo prezzo unitario, indicato dall'affidatario nell'offerta economica.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, successivamente all'emissione dell'attestato di regolare esecuzione da parte del Responsabile unico del procedimento e previa acquisizione del Durc.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico sottoscritte con firma digitale e dovranno obbligatoriamente indicare il CIG dell'affidamento in oggetto, il numero della determinazione dirigenziale di affidamento e dell'impegno di spesa, nonché il codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura 7OE7RG.

L'amministrazione provvederà al pagamento previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e verifica della regolare esecuzione del contratto, entro **30 giorni** dalla data di



ricevimento delle stesse.

## ARTICOLO 7

### **OBBLIGHI ED ONERI**

La società incaricata del servizio di Sorveglianza Sanitaria, a pena di decadenza dell'aggiudicazione, dovrà costituire, prima della stipula del contratto, apposita garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 31/03/2023, n. 36, pari al 5% dell'importo contrattuale e con validità pari almeno alla durata contrattuale.

La garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 comma 2 e 3 del D. Lgs. 36/2023.

La garanzia prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata dai soggetti indicati dall'art. 106 comma 3 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze e prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile;
3. l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'affidatario dovrà inoltre:

- ottemperare a tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 3 della legge 136/2010 e successive modificazioni (tracciabilità dei flussi finanziari);
- obbligarsi al rispetto del "Codice di comportamento del Comune di Malnate" adottato dal Comune di Malnate, allegato alle deliberazioni, esecutive, di Giunta Comunale n. 146 del 23/12/2013, modificato con deliberazioni, esecutive, di Giunta Comunale n. 11 del 26/01/2015 e n. 9 del 30/01/2020, disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante nella sezione Amministrazione Trasparente/Personale, e si impegna ad osservare e a far osservare, per quanto compatibile, ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice;
- osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del Codice Civile.

L'Amministrazione Comunale avrà diritto al risarcimento dei danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni dell'affidatario.

L'affidatario dovrà essere in possesso, per tutto il periodo contrattuale, della polizza di



assicurazione di responsabilità civile, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente affidamento, per qualsiasi danno che l'affidatario possa arrecare all'Amministrazione Comunale e ai suoi dipendenti, anche con riferimento ai danni da trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, l'Amministrazione Comunale prima dell'affidamento del servizio provvederà a verificare l'idoneità tecnico-professionale della Cooperativa. A tal fine, secondo quanto disposto dall'allegato XVII del sopra citato decreto legislativo, l'affidatario del servizio dovrà produrre il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008.

## **ARTICOLO 8**

### **STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 31/03/2023, n. 36, sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

## **ARTICOLO 9**

### **DIVIETO DI CESSIONE DEL SERVIZIO**

L'affidatario non potrà cedere a terzi il servizio di Sorveglianza Sanitaria.

Nel caso di cessione del contratto, l'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione di diritto del contratto.

## **ARTICOLO 10**

### **INADEMPIENZE E PENALITA'**

Ove l'affidatario non rispetti ovvero violi gli obblighi di legge e le disposizioni del contratto, incluso quanto previsto al presente foglio condizioni, per negligenza o colpa o imputabili a suoi soci o dipendenti e collaboratori, l'Amministrazione comunale trasmetterà, via PEC, formale diffida ad adempiere, assegnando un termine, decorso inutilmente il quale, in assenza di presentazione di motivate giustificazioni, si procederà all'applicazione di una penale pari allo 1‰ (1 per mille) del valore contrattuale per ogni giorno solare di ritardo dalla scadenza del termine di cui alla suddetta diffida, il cui ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Dopo la terza applicazione della suddetta penale ovvero in caso di raggiungimento di un



ammontare di penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione della convenzione per inadempimento contrattuale.

Inoltre, in caso di mancata partecipazione alle riunioni periodiche previste dall'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008, in carenza di sufficienti motivazioni relative all'impedimento, il Responsabile del Procedimento applicherà una penale pari a € 200,00 (Euro duecento/00).

Resta salva in ogni caso la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere alla risoluzione del contratto.

Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta delle inadempienze, a mezzo Pec, con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte.

L'importo delle penali potrà essere detratto dal corrispettivo dovuto per i servizi svolti.

## ARTICOLO 11

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

In caso di frode, incapacità, negligenza o rifiuto di eseguire l'intera prestazione o di una parte significativa della stessa, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il contratto.

La risoluzione sarà preceduta da una contestazione inviata a mezzo raccomandata A/R, con indicazione di un termine per eventuali giustificazioni alle quali il soggetto aggiudicatario non abbia adeguatamente risposto ponendo, altresì, rimedio.

L'obbligo di comunicare tempestivamente alla Prefettura e al Comune i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa, ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e l'inadempimento dà luogo, previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di un dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla stipula od esecuzione del contratto, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall'art. 317 c.p. commesso nell'esercizio delle predette funzioni.

Qualora nei confronti dell'aggiudicatario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'operatore economico, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

La violazione, da parte dell'aggiudicatario, degli obblighi previsti dal "Codice di comportamento del Comune di Malnate", comporta da parte dell'Amministrazione Comunale la facoltà di risolvere il



contratto in ragione della gravità o della reiterazione della violazione stessa.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente foglio condizioni, l'Amministrazione Comunale procederà all'escussione della garanzia definitiva, salvo il risarcimento di ulteriori danni subiti.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, troverà applicazione il Codice Civile e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

## ARTICOLO 12

### **OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA**

Ai sensi dell'art. 13, Regolamento (EU) 679/2016 (di seguito "GDPR", per brevità), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) Titolare del trattamento è il Comune di Malnate;
- b) Il Titolare ha nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati ("Data Protection Officer" o "DPO") raggiungibile a mezzo posta a: Comune di Malnate, Piazza Vittorio Veneto n. 2 21046 MALNATE (VA) oppure all'indirizzo e-mail [comune.malnate@legalmail.it](mailto:comune.malnate@legalmail.it);
- c) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto 2) del GDPR, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza;
- d) I dati potranno essere trattati dalle persone fisiche designate ed autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali ex art. 29 GDPR ed ex art. 2-quaterdecies D.lgs. 196/2003 e s.m.i. in ragione dell'espletamento delle loro mansioni lavorative e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative;
- e) I dati personali e particolari (ex dati sensibili) il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli artt. degli artt. 6, punto 1), lettere b) ed e) e 9 GDPR, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- f) I dati potranno essere comunicati ai soggetti la cui comunicazione sia obbligatoria per legge o per regolamento o a soggetti la cui comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- g) Le informazioni personali sono conservate e cancellate conformemente alla policy di sicurezza dell'Ente per la durata necessaria a conseguire le finalità per le quali i dati sono stati raccolti e poi trattati, compresi i periodi di conservazione dei dati richiesti ai sensi della normativa applicabile;
- h) L'interessato che abbia conferito dati personali può, in qualsiasi momento, far valere i propri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento;



i) L'interessato, ai sensi dell'art. 77 GDPR, ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

### **ARTICOLO 13**

#### **FORO COMPETENTE**

Qualora insorgano controversie in merito alla esecuzione del contratto, laddove non si raggiunga un accordo tra le parti, la soluzione sarà demandata al Foro di Varese.

### **ARTICOLO 14**

#### **RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Per quanto non espressamente indicato nel presente Foglio condizioni, si fa rinvio alla normativa in materia vigente.

Malnate, lì 06/06/2024

**Il Responsabile Area Organizzazione**  
**(Taldone Margherita)**

"Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24. D. Lgs. 82/2005"